



COMUNE DI CALOSSO
PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81/2021

OGGETTO: Convenzione con il Comune di Agliano per l'utilizzo congiunto e incarico 557 L. 311/04

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore undici e minuti trenta, in CALOSSO ed in una sala del Palazzo Municipale, a seguito di convocazione, si è riunita, la Giunta Comunale in presenza indossando la prescritta mascherina e rispettando le distanze previste durante l'emergenza Covid-19 con l'intervento dei Signori:

N	Cognome e Nome	Presente
1	MIGLIARDI Pier Francesco - Sindaco	Si
2	GRASSO Angelo - Assessore	Si
3	CONESE Sante - Assessore	No

Totale Presenti: 2

1

Totale Assenti:

Assiste il Vice Segretario Comunale dott. Andrea Massimo Picone con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

Il dott. MIGLIARDI PIER FRANCESCO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della seduta e constatando il numero legale degli intervenuti, la dichiara aperta.

Richiamata la vigente programmazione triennale del fabbisogno del personale;

Ricordato che:

- la dotazione organica riferita al personale dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva prevede la presenza di un Istruttore direttivo cat. D (Responsabile dell'Area e titolare di incarico di P.O.) e di un Istruttore tecnico cat. C;
- l'Ente dispone di un unico dipendente inquadrato all'interno della citata area, appartenente alla categoria D con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e per la copertura della restante posizione, allo stato vacante, si avvale di strumenti di lavoro alternativi;

Dato atto in particolare che fino al 31.12.2021 risulta:

- stipulato un accordo con il Comune di Agliano Terme sti per l'utilizzo congiunto di personale ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004 per nove ore settimanali interessante il Geom. Geom. Cavallo Riccardo, dipendente del Comune di Agliano Terme cat. C;
- stipulato un accordo con il Comune di Agliano Terme per l'utilizzo congiunto di personale ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004 per sei ore settimanali interessante il Geom. Alessandro Civardi, dipendente del Comune di Calosso, cui è stato affidato altresì l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva;

Rilevato che il Comune di Agliano Terme risulta altresì aver affidato al Geom. Alessandro Civardi un incarico ex art. 1 c. 557 L. 311/2004 per ulteriori sei ore settimanali;

Ricordato come l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa sia legata in gran parte all'utilizzo del personale e all'assetto organizzativo e gestionale della struttura dell'ente che deve necessariamente rispondere all'ottica della ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili, preordinate attraverso le funzioni e le prestazioni eseguite al raggiungimento degli obiettivi affidati che l'Amministrazione intende realizzare;

Richiamato l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 a mente del quale: "*Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari*";

Ribadito che il razionale impiego delle risorse umane sia un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

Ritenuto di affrontare il momento di transizione cui versa l'Amministrazione operando scelte prudenti che non vadano a variare l'assetto del personale a tempo indeterminato a copertura di posti vacanti che impegnano gli esercizi finanziari futuri dell'Amministrazione;

Visto il comma 124 art. 1 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che recita: "*Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.*";

Dato atto che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede *“al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”*;

- che il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *“la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. L' utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”*;

Condiviso il parere 104-14A5 dell'ARAN secondo cui *“la convenzione tra gli enti deve essere intesa come accordo o intesa tra i medesimi enti”*, escludendone la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione, essendo un atto di gestione;

Letta la deliberazione n.109/2017/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise che testualmente recita: *la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non escluda la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. “scavalco condiviso” (rectius ex art.14 del CCNL del 22/01/2004) e del c.d. “scavalco d'eccedenza” (rectius ex art. 1 c. 557 L. 311/04).*

Rilevato che con la citata pronuncia la Corte ha ritenuto come, *anche in presenza di una convenzione tra enti ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004, il Comune possa assicurarsi, in riferimento allo stesso dipendente (che giuridicamente è considerato comunque “dipendente a tempo pieno di altro ente”) le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza*

Confermata la necessità non altrimenti risolvibile di proseguire nell'avvalimento di personale dipendente di altri enti per l'espletamento delle relative attività e far fronte alle attuali carenze di personale;

Dato atto che l'art 16 della legge 183/11 (Legge di Stabilità 2012) ha modificato l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001 sancendo l'obbligo per ogni Amministrazione pubblica di procedere ad una ricognizione annuale circa l'eventuale eccedenza di personale;

Ritenuto che non sussistano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Preso atto della richiesta formulata dal Comune di Agliano Terme di poter proseguire nell'utilizzo congiunto del dipendente del Comune di Calosso Geom. Civardi Alessandro per sei ore settimanali nell'ambito di rapporti di collaborazione al fine di consentire al medesimo Ente di far fronte a eccezionali e inattese carenze di personale;

Ritenuto di accogliere la suddetta richiesta in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti e nell'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane esistenti, mediante estensione temporanea del rapporto di lavoro del dipendente;

Ritenuta la propria competenza in quanto alla luce dell'assetto delle competenze definite dal D.Lgs. 267/00 spetta alla Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale con propria deliberazione, la regolamentazione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, che comprende anche la disciplina delle dotazioni organiche;

Visti:

- il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- gli articoli 7, comma 6, e 53, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D.Lgs. 267/00;
- i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del comparto "Regioni – Autonomie Locali" ed in particolare l'art. 14 C.C.N.L. del 22.01.2004 e la relativa dichiarazione congiunta n. 10 nonché l'art. 17 C.C.N.L. del 21.05.2018;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.lgs. 267/00 e del vigente Regolamento per i controlli interni;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica amministrativa e contabile, resi dal Responsabile del Servizio di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 e 147bis D.lgs. 267/00 e del vigente Regolamento per i controlli interni;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione

di intendere proseguire nell'avvalimento di personale dipendente di altri enti per l'espletamento delle relative attività e far fronte alle attuali carenze di personale e di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Agliano Terme in un quadro di interazioni operative finalizzate al miglioramento dei servizi riferibili a entrambi gli enti e nell'ottica di ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane esistenti;

di approvare l'accordo con il Comune di Agliano Terme per l'utilizzo congiunto di personale ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004 per sei ore settimanali e fino al 31.12.2022, interessante il Geom. Alessandro Civardi, dipendente del Comune di Calosso, cat. D, nel testo conservato agli atti dell'Ente

di autorizzare la prosecuzione dell'incarico affidato dal Comune di Agliano Terme al Geom. Alessandro Civardi ex art. 1 c. 557 L. 311/2004 per sei ore settimanali nei termini di cui al protocollo di intesa conservato agli atti

di approvare l'accordo con il Comune di Agliano Terme per l'utilizzo congiunto di personale ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004 per nove ore settimanali e fino al 31.12.2022, interessante il Geom. Riccardo Cavallo, dipendente del Comune di Agliano Terme, cat. C, nel testo conservato agli atti dell'Ente;

di autorizzare il Segretario Comunale alla sottoscrizione dei richiamati accordi e protocolli d'intesa

di mandare al Responsabile del Servizio di Ragioneria per i successivi adempimenti

di trasmettere copia della presente deliberazione alla rappresentanza sindacale per la dovuta informazione

Successivamente, ravvisata l'urgenza;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to : MIGLIARDI Pier Francesco

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Andrea Massimo Picone

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 86 Registro Pubblicazioni

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web del Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal **05/04/2022** al **20/04/2022**.

Calosso, li 05/04/2022

Il Segretario Comunale
F.to : Avv. Michela Parisi Ferroni

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

(art. 2, c. 5, D.L. 194/2009 - art. 32, c. 1, L. 69/2009 – art. 124, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Calosso, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Si certifica che della presente deliberazione viene data comunicazione oggi 05/04/2022 ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
F.to: Avv. Michela Parisi Ferroni

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.